

ADDIZIONI,
O SIANO AGGIUNTE

Fatte alle Regie Costituzione dell' Uni-
versità de Studij generali delli 25.
Ottobre dell'anno scorso 1720.

In data delli ventinove Ottobre 1721.



IN TORINO . M.DCC.XXI.

Per Gio. Battista Valetta Stampatore di SUA MAESTA',
e degl' Eccellentissimi Magistrati .

VITTORIO AMEDEO

Per grazia di Dio Rè di Sicilia , di Gerusalemme , e di Cipro ; Duca di Savoia , di Monferrato , Aosta , Chiabrese , e Genevese ; Principe di Piemonte , e d'Oneglia ; Marchese d'Italia , di Saluzzo , Susa , Ivrea , Ceva , del Maro , e di Sezana ; Conte di Moriana , Geneva , Nizza , Tenda , Romont , Asti , ed Alessandria ; Barone di Vaud , e di Faucigny ; Signore di Vercelli , Pinerolo , Tarantasia , Lumellina , e della Valle di Sesia ; Principe , Marchese , e Vicario perpetuo del Sacro Romano Impero in Italia .



APPOI , che per la nostra Costituzione delli 25. Ottobre dell' anno ora scorso è stata riaperta l'Univerità degli Studj generali della nostra Metropoli di Torino , la speranza ci ha fatto conoscere , che non può se non essere spedito di fare alcune dichiarazioni , ed aggiunte , con le quali s'otten- ga maggiormente il fine della di lei fermezza , ed avanza- mento : Che però di moto nostro proprio , certa scienza , piena possanza , ed autorità Regia , avuto il parere del no- stro Consiglio , abbiamo determinato di dichiarare , ed ag- giungere quanto segue , da osservarsi inviolabilmente con detta nostra Con- stituzione , la quale a tal effetto confermiamo nelle parti , che non sono agl' infrascritti Regolamenti contrarie .

E primieramente nel Capo della Giurisdizione del Conservatore di detta Uni- versità , dichiariamo , che la cognizione al medesimo attribuita delle Cause personali passive , s'intenda rispetto a quelle , che venissero ad intentarsi , poiche le già promosse prima di detta Costituzione , dovranno terminarsi ne' Tribunali ove sono cominciate , senza che le persone di detta Univerità possano dimandare d'essere rimesse avanti il predetto Conservatore .

In uno de' primi giorni d'ogni mese dovrà esso Conservatore fare congregare il Consiglio della Riforma nel luogo a ciò destinato entro il nostro Palazzo dell'Univerità , ad effetto d'udire i Ricorrenti , e di trattare , e risolvere quanto sarà spedito : Il che pure dovrà fare in fine di cadun anno Scola- stico , per concertare unitamente , o separatamente con i Professori le ma- terie da dettarsi nel seguente anno , facendo affiggere due giorni prima alla Porta del Salone di detta Univerità l'avviso del giorno , in cui si dovranno fare tali adunanze , le quali farà in di lui arbitrio di far seguire quante al- tre volte stimerà necessario , oltre le suddette .

All' incombenze de' Riformatori , aggiungiamo quella di dover uno di essi per turno andar all'Univerità ne' giorni di lezione almeno una volta , per dare gli ordini necessarj in caso di qualche inconveniente , per mantenere i Stu- denti nella dovuta modestia , e rispetto , informandosi quali siano li discoli , e disattenti , e quali gli assidui , e morigerati , e per riconoscere se gli Pro- fes-

3
fessori, ed altri Uffiziali della stessa Università soddisfacciano al loro obbligo. Aggiungiamo pure all'incombenze dell' Avvocato Fiscale, e Censore di detta Università quella di assistere sempre in essa ne' giorni di lezione, quando le sue occupazioni per il nostro servizio non glie lo impedischino, e ciò per il medesimo fine, per cui vi si devono portare alternativamente i Riformatori come sopra: Volendo, che la censura de' Libri, e Scritture da stamparsi spetti a lui in ciò solamente, che ponno concernere l'autorità, e Giurisdizione Regia, il bene, e buon governo dello Stato, il decoro dell'Università, e la contravvenzione a' Diritti di essa, praticando però la dovuta subordinazione al nostro Gran Cancelliere, come già l'abbiamo incaricato in detta nostra Costituzione.

L'elezione del Rettore, e Sindico si farà annualmente avanti le Feste Natalizie nel modo, che siegue.

Ciascheduno Studente matricolato consegnerà al proprio Professore, ò ad un solo di essi, se studierà sotto più Maestri, un biglietto da sè sottoscritto, che contenga i nomi di quattro altri Studenti della sua facoltà, i quali biglietti faranno portati dalli Professori, che gli avranno raccolti al Conservatore, che li riconoscerà in presenza del Segretario, che farà notare i quattro per ogni facoltà, a favore de quali si farà ritrovato il maggior numero de' voti.

Deputati in tal guisa li dodici Elettori, si faranno congregare in Casa del Conservatore, ed alla presenza d'esso ciascheduno di detti Elettori nominerà tre Soggetti de più qualificati, e meritevoli d'ogni facoltà, ed a tal atto potrà intervenire, e dare il suo voto il Rettore, che attualmente sarà; e li tre, che avranno maggior numero di voti, faranno descritti sulla Rosa da presentarsi a Noi, dopo averne prima difeso il Segretario l'atto opportuno.

Dappoiche il Rettore sarà stato prescelto da Noi, giurerà nelle mani del Conservatore di ben esercitare il suo Ufficio, indi portandosi all'Università farà ricevuto alla Porta da due Bidelli, cioè da quello dell'Università, e dall'altro della sua facoltà con le Mazze, & anderà nella Camera attigua al Salone, ove sarà accolto da' Professori: In tale occasione, come pure nell'assistenza, che dovrà prestare agli atti pubblici, farà vestito con Toga semplice, ma negli atti solenni vestirà altra Toga distinta, e propria del suo Ufficio.

In tutti i giorni di Scuola si ritroverà assiduamente nell'Università per l'effetto, di cui in detta Costituzione, ed affinche sieno ben regolate non meno le due Messe, che per la comodità de' Studenti si celebreranno ogni mattina nella Capella di essa, che le hore, nelle quali devono cominciare, e terminarsi le Scuole.

Sarà sua cura quella di ben dirigere di concerto del Direttore della Congregazione, e con partecipazione de' Riformatori le funzioni sacre, ed esercizij di pietà, col mezzo de' quali speriamo di veder coltivato dalla studiosa Gioventù il santo timor di Dio, ch'è la base della vera Sapienza.

Nella Processione da farsi alla Chiesa Metropolitana il giorno dell'apertura de' Studj, precederà al lato destro del primo Professore con la Mazza dell'Università: Seguiranno dappoi gli altri Professori, & indi i Collegj de' Dot-

- tori , ciascuno con la sua Mazza portata dal proprio Bidello , e secondo l'ordine di precedenza , che ad ognuno d'essi compete .
- Assisterà ancora con detti Professori , e Collegj de Dottori alla Messa solenne da celebrarsi in avvenire nelle due Feste , che si faranno annualmente dall' Università , cioè la prima nella Chiesa di S. Francesco di Paola nel giorno della Santissima Annunziata , e l'altra nella Chiesa della B. V. della Consolata in quello dell' Assonta , dovendo a tal effetto esservi anticipatamente portate le Mazze dai Bidelli .
- Il Segretario di detta Università , da cui pure s' osservaranno le Istruzioni , che gli verranno date dal detto Consiglio della Riforma , comparirà in essa tutti li giorni di lezione , presentandosi ivi a i Riformatori , per vedere se avranno qualche cosa a dirgli in ordine al suo Ufficio , e per adempire agli altri obblighi di quello , e terrà affissa nella Segretaria in luogo visibile la Tassa de' pagamenti , che si faranno stabiliti per ciascun atto , che passerà per le sue mani .
- Il Bibliotecario , e Custodi della Biblioteca assisteranno a quella per la comodità de' Studenti , e del Pubblico trè hore la mattina , ed altrettante dopo il Vespro . Ne' giorni di vacanza avranno l'obbligo di assistervi la sola mattina , e dalli 15. di Ottobre fino all'apertura de nuovi Studj avranno vacanza : E nel restante circa la cura de' Libri , formazione degl'Indici , ed altri obblighi del loro Ufficio , si regoleranno conforme alle Istruzioni da darsegli dal Consiglio della Riforma .
- Le Lezioni , che devono fare i Professori ne' giorni prescritti nel Calendario , faranno d'un ora , ed un quarto trà la dettatura , spiegazione , e ripetizione , a riserva ne' giorni , ne' quali faranno sostenere le Tesi Sabbatine , in cui potranno tralasciare una parte della dettatura , o spiegazione a loro arbitrio . Da' Professori delle Leggi faranno inserite nelle Lezioni quelle materie delle nostre Costituzione , che s'adatteranno a loro titoli , dimostrando in che dette Costituzione faranno uniformi alle Leggi comuni , ed in quali Capi faranno corrette di dette Leggi , o che dichiarino le medesime .
- I Professori di Matematica , Eloquenza , e Lingue in vece delle Tesi scieglieranno altri esercizi , che crederanno più convenevoli a' loro Discepoli , da quali faranno dare pubblico saggio nelle Scuole ogni Sabato , e nel Teatro ogni mese .
- Il Professore d'Anatomia ne farà il corso nello spazio di un anno , e con obbligo di fare annualmente in tempo d'Inverno le sue dimostrazioni sul Corpo umano nel Teatro Accademico tanto la mattina , che dopo Vespro , e lo stesso obbligo avrà il Professore di Chirurgia , dopo che l'Anatomico avrà terminate le sue dimostrazioni .
- Quante volte i Professori di Fisica , e Matematica vorranno fare l'esperienze con machine , instrumenti , e dimostrazioni , faranno quelle nel suddetto Teatro , con affiggere alcuni giorni prima alla Porta di quello , ò essendo l'atto più solenne alle Porte dell'Università , le proposizioni , che vorranno provare , o dimostrare .
- Tutti i Professori dell'Università detteranno , e spiegheranno in lingua latina ,

- a riserva di quello della Chirurgia, che potrà fare l'uno, e l'altro in lingua volgare, se così crederà opportuno.
- Nel Calendario oltre le Feste di precetto, ed altre più solenni della Città di Torino si noterà in ogni settimana, in cui vi sia lezione, una vacanza, che regolarmente farà il Giovedì, purchè il Venerdì non sia festivo, nel qual caso la vacanza si darà il Mercoledì.
- Occorrendo tale straordinaria solennità, che convenisse render feriato qualche giorno non descritto nel Calendario, il Censore ne renderà avvertito il Capo della Riforma, & avutane la permissione lo farà pubblicare il giorno antecedente da' Bidelli entro le Scuole.
- Li Studenti, ad effetto d'esser considerati per tali, dovranno essere matricolati; E perciò dopo essersi presentati all'Avvocato Fiscale, e Censore, acciò che possa informarsi delle loro qualità alla mente di detta Costituzione, e fattisi conoscere a' Professori delle Facoltà, a cui vorranno applicarsi, rimetteranno al Segretario di detta Università una nota del loro nome, cognome, Patria, e Facoltà, che studieranno, affinchè la descriva nel Libro originale della Matricola, e spedisca loro le Patenti, le quali dovranno essere signate dal Conservatore.
- Ogni quattro mesi dovranno rapportarsi dai Studenti le fedì d'aver atteso assiduamente allo studio, le quali fedì si faranno dalli Professori al tergo di dette Patenti, avvertendoli però a non farle, allorchè li Scuolari non saranno stati attenti allo studio, nè modesti, rispettosi, ed ubbidienti alli loro Maestri, e Superiori in ciò, che concerne il loro Ufficio, ed autorità.
- In caso di risse, ingiurie, insolenze, e di qualunque altro disordine, che si commetta dagli Studenti dell'Università, o in riguardo di essa, soggiaceranno i medemi a quelle correzioni, che dal Conservatore saranno giudicate opportune, come pure alla pena d'essere scacciati dalle Scuole per tempo limitato, od in perpetuo come il suddetto Conservatore stimerà, oltre le maggiori pene da incorrersi secondo la qualità de' casi.
- Avranno essi Studenti l'esenzione delle Gabelle per le Vettovaglie, che loro saranno necessarie, come pure della Dogana, e Tratta per i Libri, che per loro uso vorranno introdurre nella Città, o estrarre da essa; Saranno altresì immuni da pubblici Uffizij, cioè Tutele, Cure, alloggi de' Soldati, Sindicati, & altre prestazioni personali: E negli affittamenti delle Case verranno preferiti ad ugual prezzo del Conduttore precedente; Il che tutto si intenderà ancora de' Magistrati, Professori, e loro Domestici, Uffiziali, e Servienti in detta Università.
- Oltre lo Studente, che potrà essere proposto dal Rettore, come in detta Costituzione se vi saranno altri graduandi poveri, vogliamo che sieno ammessi gratis, precedente la determinazione del Consiglio della Riforma, e che i Professori della Legale, che avranno compito il loro corso in detta Università, non sieno in obbligo di recitar il Processo in Senato, sia per esser aggiunti, che per poter dar i voti, ne per essere Magistrati.
- Gli esercizi scolastici già accennati in detta Costituzione per più facilmente ottenere i gradi da conferirsi nell'Università, saranno li seguenti, oltre quelli, che infra si prescrivono d'un corso di licenza per quelli, che vorranno

- ranno goder il titolo, e prerogative di Dottore formale Collegiato.
- Nell'ultimo giorno scolastico d'ogni settimana, ciaschedun Professore assegnerà ad uno de' suoi Studenti a vicenda alcune Tesi, o proposizioni di quelle materie, che faranno di già state spiegate, le quali col nome dello Studente si affigueranno alla Porta di quella Scuola alcuni giorni prima, che si debbano sostenere. E dopo avere argomentato contro l'istesse Tesi quei Studenti, che il Professore avrà assegnati, avrà ogni altro Studente la facoltà di argomentare, ed un tal esercizio durerà tre quarti d'ora.
- Farà pure caduno de' Professori in un giorno d'ogni mese sostenere in pubblico nel Teatro Accademico da uno de' suoi Studenti alcune Tesi delle più scielte della sua Facoltà, facendo affigere alcuni giorni prima le stesse Tesi alla Porta dell'Università, e procurando, che vengano sostenute in giorni feriati, e principalmente in quelle settimane, nelle quali caderanno due ferie. Durerà tale esercizio un ora, e mezza, con facoltà allo Studente di fare una breve dissertazione d'un quarto d'ora al più sopra la materia da trattarsi, & il restante del tempo sarà impiegato negli argomenti.
- Vogliamo pure, che per maggior commodità de' Studenti, & avanzamento loro nelle Lettere, si stabilisca un Accademia da tenersi ne' giorni di Domenica, ed altri festivi, a cui si darà principio nella prima Domenica dell'anno venturo, da dirigersi nel modo, e da chi verrà stabilito con regolamento a parte.
- Alli due gradi di licenza, e di Dottorato già espressi in detta Costituzione, aggiungiamo per maggior bene dell'Università quello di Baciliere, il quale si potrà conseguire da' Studenti nel fine delle istituzioni, o del primo anno scolastico, potendosi quello della licenza conseguire solamente nel fine del terzo anno scolastico, e quello del Dottorato dopo compito tutto il corso intiero degli Studij, cioè per la Legale, e Canonica d'anni cinque, e per la Teologia, e Medicina d'anni quattro, alla riserva, che in vece del Dottorato ordinario si volesse ottenere il grado di Dottore formale Collegiato, di cui infra, in qual caso essendo necessario dopo il terzo anno scolastico, un corso speciale di licenza d'anni due, la durata de' Studij in ogni una di dette Facoltà farà sempre d'anni cinque.
- Il grado di Baciliere renderà abili gli Studenti ad argomentare in tutte le Tesi del Sabato, o del mese, e per essere ammessi nelle dette Accademie, e Radunanze litterarie.
- Ai licenziati oltre l'onore della Toga, e luogo distinto nello Studio, farà permesso, se la licenza farà nel dritto civile, di esercitare la professione d'Avvocato nelle Provincie, ed essere Giudici delle Terre mediate, precedente la solita approvazione del Senato: Non potranno però senza aver ottenuto la Laurea, esercitare le Prefetture, e Giudicature immediate, come anche essere Avvocati avanti li Senati, e Magistrati Supremi.
- Chiunque aspirerà a detti gradi, oltre la fede giurata del proprio Lettore, con cui giustificherà la frequenza agli Studij per tutto il tempo prescritto, presenterà al Conservatore, o Capo della Riforma una Supplica per ottenere il grado, a cui aspira, la qual Supplica farà rimessa all'Avvocato Fiscale, affinché vi distenda le sue Conclusioni, & essendo queste favorevoli, il Con-

servatore , od essendo questo impedito , il primo Riformatore rescriverà , che lo Studente, o sia Candidato venga ammesso agli esami, ed atti da Noi prescritti .

Per ottenere il grado di Baciliere farà sufficiente l'esame de' Professori alla presenza d'uno de' Riformatori deputato dal Conservatore , o pure che lo Studente abbia sostenuto una disputa pubblica nel corso dell' anno scolastico , la quale abbia meritato l'approvazione del detto Riformatore , e Professori della Facoltà , che averanno assistito ; E tal esame si farà nel Palazzo dell' Università .

Per la licenza si farà l'esame privato in detto Palazzo , presente uno del Consiglio della Riforma , il Priore , e due Dottori della Facoltà , in cui si conferisce il grado , come ancora i Lettori ordinarj di essa , frà quali potrà intervenire il Lettore attuale dello Studente con li suoi Promotori ; ma non farà permesso a' medemi Lettore , e Promotori d'esaminarlo , ne argomentarli contro .

Durerà detto esame ad arbitrio del Conservatore , ed in esso farà rigorosamente esaminato il Promovendo da sudetti Priore , Dottori , e Lettori , intorno alle materie principali della Facoltà , che avrà studiato : E se si tratterà dell' esame della Laurea , nel quale dovrà assistere il Consiglio della Riforma , si faranno ancora spiegare al licenziato alcune Tesi delle Facoltà , e nel rimanente si osserverà esattamente il disposto nella suddetta nostra Costituzione .

Il Conservatore , e Riformatori , a' quali farà pur anco facoltativo d'interrogare , ed esaminare il Promovendo , osserveranno in tal caso se gli Esaminatori , & Argomentanti adempiono al loro obbligo , o se usano connivenza , dovendo sempre in detti atti intervenire l'Avvocato Fiscale , per far le istanze necessarie .

Compiuto che sia l'esame daranno gli Esaminatori i loro voti segreti per l'approvazione , o riprovazione del Candidato , potendo anche darli il Conservatore , e Riformatori ; Ed affinche non segua disparità di suffragij , sarà cura del Conservatore , o Capo della Riforma il prefigere con disparità il numero di quelli , che voteranno .

Se la pluralità de' voti farà per l'approvazione se ne distenderà dal Segretario il Decreto , con cui il Candidato farà ammesso all' esame pubblico , e nel caso , che sia riprovato , non rimarrà di tal atto memoria alcuna ne' Registri dell' Università .

L'esame pubblico per il grado della licenza si farà nel Salone dell' Università , con intervento del Consiglio della Riforma , del Priore , e del Collegio de' Dottori di quella Facoltà , del Rettore , come anco de' Promotori , che il Candidato potrà eleggere tanto per detto grado , che per quello del Dottorato in numero di due , e non di più .

Precedentemente a tal esame il Candidato con i suoi Promotori , e Lettore anderà a Casa del Conservatore , ove in presenza dell'Avvocato Fiscale , o del Priore del Collegio , saranno estratti a sorte dall' Urna due ponti delle materie più isquisite della Facoltà , in cui si conferisce il grado , per poi farne la spiegazione frà un termine competente , quale però non potrà eccedere giorni quindici , e tale estrazione de' ponti farà registrata nel suo Libro particolare

ticolare dal Segretario di detta Università. Su caduno de' suddetti ponti formerà il Candidato tre Conclusioni, le quali farà stampare, e distribuire tre giorni dopo detta estrazione al Consiglio della Riforma, Professori, Dottori del Collegio, e licenziati della sua Facoltà, tre de' quali almeno dovranno argomentare.

Terminata la spiegazione di detti ponti, che potrà durare tre quarti d'ora, e gli argomenti un'ora intiera: ed usciti col Candidato tutti quelli, che non hanno voto, si voterà per l'approvazione, & essendo il Candidato ammesso, gli sarà conferito il grado della licenza.

Per il suddetto grado del Dottorato si farà parimente l'esame pubblico in detto Salone, ed in presenza dell'Arcivescovo di Torino Cancelliere dell'Università, o del suo Vicario, e del Consiglio della Riforma, intimati il Rettore, ed il Collegio, osservando in esso tutto ciò, che si è come sopra prescritto per la licenza, con la sola differenza, che quello, a cui sarà commessa la concessione dell'Insegne Dottorali, potrà recitare una breve Orazione in lode del nuovo Dottore.

Le Patenti per li suddetti gradi di Baciliere, e di Licenziato, come pure per quello del Magisterio dell'Arti, saranno spedite dal Conservatore, e sottoscritte dal Segretario dell'Università, e quelle del Dottorato saranno spedite dal Cancelliere d'essa.

Il deposito per la concessione de' gradi suddetti sarà prefisso dal Consiglio della Riforma, precedente la nostra approvazione.

Chiunque dopo ottenuto il grado di Baciliere aspirerà, non al semplice Dottorato come sopra, ma ad essere formale Collegiato, dovrà con Supplica al Consiglio della Riforma dimandare d'esser ammesso al corso speciale di licenza; il che potrà fare nel fine del terzo anno scolastico.

Per entrare in detto corso di licenza, qual durerà altri due anni, il Candidato dovrà sostenere due esami, il primo de' quali, se si tratterà della Facoltà Teologica sarà di pura Scolastica sopra la materia di due trattati estratti a sorte fra quelli, che si saranno insegnati ne' tre anni precedenti dalli due Professori scolastici, con l'obbligo di dover rispondere solamente alle questioni avute ne' due trattati estratti: Et il secondo di detti esami sarà sopra il trattato intiero d'un anno fra li tre, che verranno proposti da rispettivi Professori della Scrittura Sacra, Dogmatica, ed Istoria Ecclesiastica, de' quali il Candidato ne scieglierà uno a suo arbitrio.

Seguita l'estrazione suddetta per il primo esame, avrà il Candidato un mese di tempo per prepararsi, e quello spirato non potrà più essere ammesso: Il che pure s'intenderà per il secondo esame, qual dovrà seguire fra due mesi immediatamente consecutivi al primo.

Ognuno di detti due esami durerà almeno due hore, e farà fatto da due Professori, li quali non avranno, che il voto esclusivo, e da tre Dottori del Collegio cavati a sorte dal Conservatore, e vi assisteranno due Riformatori, il Rettore, l'Avvocato Fiscale, ed il Segretario, dal quale si farà nota degli atti di quanto seguirà, fuori che della riprovazione, di cui come già si è detto, non resterà mai memoria alcuna ne' Registri.

Ove con la precedenza di due esami il Candidato venga ammesso al predetto corso

corso di licenza , dovrà ne' due anni seguenti dare le tre prove infranotate della sua applicazione , e progresso ne' studij .

La prima di esse prove , che si farà nel primo anno di detto corso , e nel tempo , che il Baciliere di licenza richiederà da assegnargli dal Conservatore , sarà una Tese pubblica di materie scolastiche , differenti però dalle sostenute nelli due esami suddetti , da estrarli a sorte come sopra si è detto in riguardo del primo esame , & il predetto Conservatore nominerà per Cattedrante di questa Tese un Dottore del Collegio , che farà le parti di Professore .

La seconda prova , la quale si potrà fare nel fine del primo , o nel principio del secondo anno di detto corso di licenza , sarà un'altra Tese pubblica sopra le questioni principali delli tre trattati della Scrittura Sacra , Dogmatica , ed Istoria Ecclesiastica , da sciogliersi dal Candidato , e servirà in questa per Cattedrante un Professore da nominarsi dal Conservatore .

Ambe Tesi dureranno due hore , & oltre la presenza di due Riformatori , del Rettore , dell' Avvocato Fiscale , e del Segretario dell' Università , vi assisteranno due Professori , e tre Dottori del Collegio nominati dal Conservatore , quali daranno il loro voto come sopra , potendolo anche dare i Riformatori , come già si è disposto : E dopo questa seconda prova verrà conferito il grado della licenza .

La terza prova da farsi nel secondo , & ultimo anno , sarà una Tese grande di licenza , la quale rinchiuderà le questioni principali della Scrittura Sacra , Teologia , Dogmatica , Scolastica , Morale , e dell' Istoria Ecclesiastica , sarà questa Tese sostenuta dal Candidato senza Cattedrante , con l'assistenza del Consiglio della Riforma , del Collegio de Dottori , e di tutti i Professori di quella Facoltà , e durerà due ore la mattina , ed altrettante dopo il pranzo : E finiti gli argomenti si voterà come sopra da detti Professori , e Dottori , che saranno intervenuti .

In caduna di dette tre Tesi farà permesso ad ogni Baciliere di licenza di argomentare col metodo però , & ordine da prescriversi dal Capo della Riforma : A qual fine dovranno tutti essi Bacilieri intervenire alli suddetti atti , almeno quanto a' due primi all' argomento del Cattedrante , dovendo perciò scriver il loro nome nell' entrar del Salone , alla di cui Porta si troverà per tal effetto il detto Segretario , o suo Sostituito .

Quei Bacilieri , che avranno mancato ad un terzo delle Dispute , & atti pubblici , saranno esclusi dalla licenza , & i negligenti alle medesime dovranno essere con maggior rigore esaminati , dovendo perciò essere registrato il Catalogo da formarsi alla Porta del Salone come sopra , per riconoscere quelli , che avranno mancato , od i meno frequenti .

Terminate tutte le suddette prove , che si registreranno negli atti , il Candidato porgerà Supplica al Consiglio della Riforma , il quale , esaminati tutti essi atti , concederà , che si venga alla collazione del Dottorato , in cui si osserverà quanto si è sopra disposto per l'esame pubblico di chi vuol ottenere tal grado , con la sola aggiunta , che si dichiarerà solennemente Dottore formale del Collegio , come fin d'ora per tale lo nominiamo .

Se il corso di licenza farà nella Facoltà Legale , Canonica , o di Medicina , si osserveranno le medesime regole , e disposizioni sopradette , facendosi gli esami ,

esami, e le Tesi sopra le rispettive materie d'ogni una di dette Facoltà.

I suddetti Bacilieri di licenza, che passeranno per tutte le suddette prove, conseguiranno il grado del Dottorato senza deposito di somma alcuna, e nelle occorrenze otterranno quegli impieghi, onori, ed emolumenti, che la distinzione del loro sapere potrà giustamente meritare.

Oltre li trè Collegij, de quali in detta Costituzione, ve ne dovrà esser uno di Chirurgia, che sarà composto presentemente di dodici Cerusici, i quali elegeranno annualmente il loro Capo, o sia Priore, precederanno agli altri non Collegiati, esamineranno i Candidati, & avranno le altre incumbenze, e prerogative, de quali si farà menzione ne' particolari Statuti, che saranno proposti da detto Collegio, disposti dal Consiglio della Riforma, e da Noi approvati, come già si è detto per li suddetti altri Collegij.

Trè saranno le sorte d'esami, secondo la differente destinazione de' Cerusici, cioè uno per quello delle Terre, e Villagi, altro per quello delle Città, ed altro per li Collegiati di Torino, ed a quest' ultimo interverrà l'Avvocato Fiscale, e Censore dell'Università, il quale non potrà conchiudere, che alcuno vi sia ammesso, salvo che faccia constare d'aver studiato in Essa lo spazio di trè anni.

Si faranno li suddetti trè esami col numero d'Esaminatori, e nel modo, che verrà prefisso da detti Statuti, quali dovranno prescrivere un più esatto rigore a misura delle trè differenti Categorie de' suddetti Cerusici.

Chiunque vorrà esser ammesso all'esame per l'ingresso nel Collegio, ricorrerà con Supplica al Conservatore, o in difetto al primo Riformatore, da cui si farà la deputazione degli Esaminatori, e dove questi con la precedenza degli esami, ed atti da prescrivere, approvino l'aspirante, gli spediranno la fede della loro approvazione, che sarà da tutti sottoscritta, e su questa si concederà la facoltà di esercitare l'Arte Chirurgica con Lettere Patenti di detto Conservatore, sottoscritte dal Segretario dell'Università, con grado, e titolo di Magisterio.

Rispetto agli altri esami tanto per i Cerusici di Città, che di Villaggi, si ricorrerà per la deputazione degli Esaminatori, se in Piemonte al Protomedico nostro generale, che dovrà preferire a tale Ufficio i Cerusici Collegiati, e se nelle Provincie al Vice-Protomedico, dovendo sì agli uni, che agli altri d'essi spedirsi le Patenti dal detto Protomedico, precedenti gli esami come sopra.

Negli esami, che si faranno in Torino, tanto per i Cerusici di Città, che per i Collegiati, potrà intervenire in qualità d'Esaminatore il primo Chirurgo della nostra Persona, ed insieme dare il suo voto quando non sia Lettore.

Niun Cerusico di Villagi, potrà esercitare d'ora in poi la sua Professione nelle Città, salvo che si sottoponga agli esami prescritti per li Cerusici di Esse, come ne meno potrà alcuno senza Privilegio, o speciale Ordine nostro esercitarla tanto ne' Villagi, che nelle Città, il quale non sia rispettivamente approvato nella suddetta forma da prescrivere, eccettuati però i Cerusici già esercenti, i quali basterà, che sieno approvati nella maniera per avanti prescritta.

Mandiamo perciò a' nostri Ministri, Magistrati, ed Uffiziali, ed a chiunque
fia

fia spediante, di offervare, per quanto spetta ad ognuno, e dar mano, acciò venga offervato quanto sopra, & alli nostri Senati, Camera de Conti, e Consiglio Superiore di Pienorolo di registrar il presente: Mandando altresì di farsene la pubblicazione nelli luoghi, e forma soliti, & alla Copia stampata dal nostro Stampatore Valetta prestarli tanta fede, come al proprio Originale; Che tale è nostra mente. Dar' alla Venaria li ventinove del mese di Ottobre, l'Anno del Signore mille settecento vintiuno, e del nostro Regno l'ottavo.

V. A M E D E O.

V. Riccardi, d'ordine di S. M.

V. Palma.

V. De S. Laurent, per il Generale di Finanze.

Mellarede.

La Regia Camera de Conti.

AD ognuno sia manifesto, che vedute per Noi le Addizioni sovrastrate alle Regie Constituzioni dell' Università eretta in questa Metropoli, di proprio pugno di S. S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte dal sig. Conte Mellarede, Ministro, e primo Segretario di Stato per gl' affari interni: La rappresentanza fatta da questo Magistrato (inberendo anche all' istanza del sig. Procurator generale) à detta S. M. sotto li 26. Novembre corrente; La risposta di cui nel Regio Biglietto delli due corrente Dicembre; Et udito nelle sue Conclusioni il sig. Vassallo, e Procurator generale di S. M. Belletrutti di S. Biaggio, à cui ogni cosa è stata comunicata; Et il tenor del tutto ben considerato, abbiamo mandato, e mandiamo, in obbedienza di detto Regio Biglietto, registrarli le aggiunte di dette Regie Constituzioni ne' Registri di questo Magistrato, per averli ricorso al bisogno; In cui fede abbiamo concesse le presenti. Dal' in Torino li trè Dicembre mille settecento vintiuno.

Per detta Regia Camera.

Nicola.

IN esecuzione de commandamenti di S. S. R. M., e d' ordine dell' Eccellentissimo Real Senato, sono state registrate le sovrastrate Addizioni alle Regie Constituzioni dell' Università de Studij generali delli vintinove Ottobre hor scorso a fog. 108. del Registro 22. In sede Torino li cinque Dicembre mille settecento vintiuno.

Blanchetti.

